

D.R. Rep. n. 28/2022

Prot. n. 547 del 31/05/2022

Oggetto: “**ripartizione crediti formativi universitari (CFU) per iscrizioni ad anni successivi al primo**”.

IL RETTORE

Ravvisata la necessità di riformulare la ripartizione dei crediti formativi, per l’iscrizione agli successivi al primo, apparendo l’attuale non più funzionale alle nuove esigenze di competitività dell’Ateneo sul mercato;

Visto che nell’ipotesi di trasferimento dello studente da altre Università, passaggi dello stesso ad altro corso di studio e, comunque, in tutti i casi di riconoscimento di crediti formativi universitari per carriere pregresse, è consentita l’iscrizione ad anni successivi al primo;

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico del 23/05/2022 con la quale il Rettore è stato autorizzato, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad emanare un decreto attuativo sulla riformulazione dei crediti convalidati necessari all’iscrizione ad anni successivi al primo;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022;

DECRETA

Art. 1) lo studente con precedente carriera verrà ammesso al CdL Giurisprudenza (classe LMG/01):

- al I anno di corso se vengono riconosciuti **fino a 29 CFU**
- al II anno di corso se vengono riconosciuti **da 30 a 59 CFU**
- al III anno di corso se vengono riconosciuti **da 60 a 129 CFU**
- al IV anno di corso se vengono riconosciuti **da 130 a 199 CFU**
- al V anno di corso se vengono riconosciuti **almeno 200 CFU**

Art. 2) lo studente con precedente carriera verrà ammesso al CdS Scienze dell’educazione e della formazione (classe L19):

- al I anno di corso se vengono riconosciuti **fino a 29 CFU**
- al II anno di corso se vengono riconosciuti **da 30 a 79 CFU**
- al III anno di corso se vengono riconosciuti **almeno 80 CFU**.

Art. 3) gli esami riconosciuti parzialmente concorrono a determinare l’anno di ammissione dello studente.

Il Rettore
Prof. Giampiero di Plinio

